



COMUNE DI GAIARINE

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 31

DEL 29/09/2020

OGGETTO: Modifica Ordinanza relativa alla disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni con vincita in denaro installati negli Esercizi anche commerciali ove è consentita la loro installazione in attuazione della L.R. n. 38 del 10.09.2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali);

Visti gli artt. 86, 88 e 110 del R.D. n. 773 del 18.06.1931 e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 06.05.1940;

Premesso che:

- con il termine **LUDOPATIA** o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- la LUDOPATIA è quindi a tutti gli effetti una patologia in grado di compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura. La Consulta Nazionale Antiusura denuncia da tempo che l'azzardo è diventato nel nostro Paese una delle principali cause che spingono moltissime famiglie italiane a rivolgersi ad usurai che prestano denaro ad interessi esorbitanti;
- sulla base del D.L. n. 158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito in legge dalla Legge n. 189/2012, il Governo ha inserito la LUDOPATIA nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato la Raccomandazione 478/UE contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- L'ULSS n. 2 di Conegliano in data 03.02.2020 ha trasmesso una Relazione aggiornata della situazione relativa alla dipendenza da gioco d'azzardo nel territorio di competenza evidenziando che negli ultimi vent'anni si è assistito ad un incremento esponenziale delle offerte nel settore gioco-scommesse, il quale, unitamente al basso costo delle giocate, ha determinato lo sviluppo del gioco d'azzardo eccessivo o patologico;

- contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane tra cui anche la Regione Veneto, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;
- la recente giurisprudenza amministrativa ha emanato Sentenze che riconoscono, in maniera pressoché costante, il potere delle Autorità pubbliche di tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini e in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d'azzardo, attraverso la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco;

Considerato che tra i compiti del Comune, quale Ente Locale che rappresenta la propria Comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, rientra anche quello di contribuire, per quanto possibile al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco "a denaro" costituisce un problema di salute pubblica;

Richiamata la precedente Ordinanza n. 39 in data 09.10.2018 ad oggetto: "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali ove è consentita la loro installazione" con la quale si era disposto quanto di seguito specificato:

- di stabilire l'orario di esercizio dalle ore 09:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi, delle attività di:

- SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art. 86 TULPS :
 FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) del TULPS, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso:

- a) esercizi autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.);
- b) esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);
- c) sale di raccolta scommesse ex art. 88 del TULPS;

- di stabilire altresì l'orario di esercizio diversificato
 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 17:30 alle 22:00 di tutti i giorni feriali
 dalle ore 9:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni festivi
 per le attività di cui al punto a) ubicate a distanza minore di 500 metri, calcolata ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento comunale, secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d'aria, tra l'accesso principale dell'esercizio e il luogo considerato, dai seguenti luoghi sensibili:
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del Regolamento comunale;
 - stazioni di treni e autobus di cui art. 4 co 2 lett. h) del Regolamento comunale

Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

Richiamato quanto stabilito nonché le premesse della medesima Ordinanza con particolare riferimento alle Sentenze in essa contenute

TUTTO CIÒ PREMESSO

Vista la Legge Regionale n. 38 del 10.09.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” D.G.R. n. 120/CR del 05.11.2019”;

Vista la D.G.R.V. n. 2006 del 30.12.2019 all’oggetto: “Adozione provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” di cui L.R. n. 38 del 10.09.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” D.G.R. n. 120/CR del 05.11.2019”;

Visto che il Provvedimento regionale di interruzione del gioco si prefigge di essere un’azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle Ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali;

Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle motivazioni sopra riportate e delle intervenute e cogenti norme regionali nonché della consolidata giurisprudenza in materia, aggiornare e modificare la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110 – co 6 del TULPS, attualmente regolati con la vigente Ordinanza sindacale n. 39 in data 09.10.2018, applicando quanto stabilito dalla DGRV n. 2006/2019 con le limitazioni degli orari del gioco con gli apparecchi in trattazione al fine di uniformarle per tutti i Comuni del Veneto e concorrere nel contrasto dell’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo cadendo in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Richiamate le disposizioni del Regolamento comunale sui criteri di installazione nuovi apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery ecc.... approvato con delibera consiliare n. 24 in data 29.06.2018, dove il comma 4 dell’art. 1, prevede che le stesse dovessero eventualmente risultare in contrasto con le norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione, sono disapplicate senza necessità di alcun atto di recepimento o adeguamento;

Visto l’art. 8 – comma 1 – del succitato Regolamento comunale nonché lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste la L.R. 27.4.2015 n. 6 e la L.R. 30.12.2016 n. 30 e ss.mm.;

ORDINA

1. di stabilire l’orario di esercizio dalle ore **09:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi**, delle attività di:

- **SALE GIOCHI AUTORIZZATE** ex art. 86 TULPS :

- **FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO** di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e b) del TULPS, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso:

- a) esercizi autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.);
- b) esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);
- c) sale di raccolta scommesse ex art. 88 del TULPS;

2. di stabilire altresì l’**interruzione del gioco nelle sale giochi autorizzate ed il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro nelle seguenti fasce orarie così come previsto dalla DGRV n. 2006/19:**

- **dalle ore alle 07.00 alle 09.00** (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
- **Dalle ore 13.00 alle 15.00** (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
- **Dalle ore 18.00 alle 20.00** (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);

- **Dalle ore 22.00 alle 07.00;**
 - **L'orario di interruzione dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi quelli festivi;**
3. **In tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere;**
 4. il presente Provvedimento **aggiorna e modifica l'Ordinanza n. 39 in data 09.10.2018** ad oggetto: "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali ove è consentita la loro installazione";
 5. di prendere atto che a seguito emanazione della L.R. n. 38/2019 **l'art. 4 del Regolamento viene modificato** in linea con quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 della stessa come segue:
 - per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, **è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri**, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:
 - A. servizi per la prima infanzia
 - B. istituti scolastici di ogni ordine e grado
 - C. centri di formazione per giovani ed adulti
 - D. luoghi di culto
 - E. impianti sportivi
 - F. ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario
 - G. residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti
 - H. istituti di credito e sportelli bancomat
 - I. esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati
 - J. stazioni ferroviarie e di autocorriere
 6. le disposizioni di cui sopra (punto5) **non si applicano** alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del RD /773/31 **esistenti alla data di entrata in vigore della presente;**

DISPONE INOLTRE

che i Titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i Titolari di tutti gli Esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) **obbligo di esposizione di cartelli informativi** così come previsti dall'art. 6 comma 2 del Regolamento comunale, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, **nonché il materiale informativo fornito dall'Azienda ULSS di cui all'art. 9 – co 1 della L.R. n. 38 del 10.09.2019 in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco;**
- b) **obbligo di esporre un cartello informativo** sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto **anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso;**
- c) **obbligo di esposizione all'interno del locale** del cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente Ordinanza.
- d) **divieto dell'utilizzo** degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 – co 6 del TULPS ed altri giochi pubblici con vincita in denaro **ai minori di 18 anni;**
- e) **divieto di installazione negli spazi riservati ai giochi di cui art. 110 – 6 del Regio Decreto n. 773/1931 di terminali multifunzione** che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.

AVVERTE CHE

1. Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, non disciplinate dal TULPS, dalla Legge regionale del Veneto 10.09.2019 n. 38 e/o da altre disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981;

Il presente Provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Treviso e successivamente trasmesso alla Questura di Treviso, al Comando Compagnia Carabinieri di Conegliano, Stazione dei Carabinieri di Codognè, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale ed all'Azienda Ulss, n. 2 Marca Trevigiana nonché reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gaiarine.

Contro il presente Provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.

IL SINDACO
F.to Diego Zanchetta